

Legge federale sulle misure economiche esterne

del 25 giugno 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;

visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 1981 ¹⁾,

decreta:

Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero

Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all'estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risulterne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano,

- a. sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- b. disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all'occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.

Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi

Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d'urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Art. 3 Esecuzione d'accordi

Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l'esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni

¹ Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l'esecuzione di misure giusta l'articolo 1 e l'applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei ser-

¹⁾ FF 1982 I 57

vizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell'economia.

² Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.

³ Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l'obbligo del segreto dei funzionari federali.

Art. 5 Emolumenti

Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d'esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.

Art. 6 Protezione giuridica

¹ Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d'opposizione.

² Per altro, si applicano le disposizioni generali sulla procedura e sulla giurisdizione amministrative.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con la multa fino a 100 000 franchi. Se l'infrazione è intenzionale, il giudice può pronunciare inoltre, nei casi gravi, la detenzione fino a un anno.

² Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo ¹⁾.

³ L'azione penale si prescrive in ogni caso in cinque anni.

⁴ Le infrazioni alla legge federale sulle dogane ²⁾ sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l'infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.

⁵ Le infrazioni alle prescrizioni concernenti le attestazioni d'origine sono perseguite e giudicate conformemente all'ordinanza del 9 dicembre 1929 ³⁾ sui certificati d'origine.

¹⁾ RS 313.0

²⁾ RS 631.0

³⁾ RS 946.31

⁶ È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale. ¹⁾

Art. 8 Procedura penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l'articolo 7 capoversi 4 a 6.

Art. 9 Audizione di commissioni consultive

¹ Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della commissione consultiva di politica economica esterna da esso istituita.

² I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 10 Rapporti e approvazione

¹ Almeno una volta all'anno, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.

² Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l'articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l'articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l'Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all'approvazione degli accordi.

³ In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

Art. 11 Disposizioni finali

¹ Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 1972 ²⁾ sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.

² La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

³ Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.

¹⁾ RS 311.0

²⁾ RU 1972 2422

Consiglio nazionale, 25 giugno 1982

Il presidente: Lang

Il segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 25 giugno 1982

Il presidente: Dreyer

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 6 luglio 1982 ¹⁾

Termine di referendum: 4 ottobre 1982

¹⁾ FF 1982 II 412

Legge federale sulle misure economiche esterne del 25 giugno 1982

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1982
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.07.1982
Date	
Data	
Seite	412-415
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 829

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.